



Newsletter Wikilabour.it

Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza

Garante per la protezione dei dati personali, Ordinanza ingiunzione 10 giugno 2021 nei confronti di Foodinho s.r.l.

La società Foodinho s.r.l., controllata da GlovoApp23, dovrà modificare il trattamento dei dati dei propri rider, effettuato tramite l'utilizzo di una piattaforma digitale, e verificare che gli algoritmi di prenotazione e assegnazione degli ordini di cibo e prodotti non producano forme di discriminazione. In aggiunta, dovrà pagare una sanzione da 2,6 milioni di euro. È la decisione del Garante per la privacy, la prima riguardante i rider, all'esito di un primo ciclo ispettivo sulle modalità di gestione dei lavoratori di alcune delle principali società di food delivery che operano in Italia.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con l'ordinanza-ingiunzione 10 giugno 2021 n. 234, ha comminato nei confronti di Foodinho s.r.l. una sanzione pecuniaria di 2,6 milioni di euro per aver riscontrato numerose violazioni della normativa privacy, dello Statuto dei Lavoratori e della recente normativa a tutela di chi lavora con le piattaforme digitali.

Tra i diversi illeciti accertati assume particolare rilevanza quello relativo agli algoritmi utilizzati per la gestione dei lavoratori (rider). La società non ha difatti adeguatamente **informato i lavoratori sul funzionamento del sistema** e non assicurava garanzie sull'esattezza e la correttezza dei risultati dei sistemi algoritmici utilizzati per la valutazione dei rider.

Il Garante ha pertanto prescritto alla società di individuare misure per **tutelare i diritti e le libertà dei rider a fronte di decisioni automatizzate**, compresa la profilazione.

L'INFORMATIVA RESA AI LAVORATORI

In primo luogo, il Garante ha evidenziato un numero elevato di problemi afferenti all'informativa privacy fornita dalla società ai dipendenti, che a seguito di un'attenta analisi del suo contenuto è stata ritenuta troppo generica, divenendo quindi carente. In particolare, secondo l'Autorità, il documento in questione risulta essere stato reso in violazione: a) del principio di trasparenza, essendo le indicazioni ivi presenti generalistiche e poco attinenti al caso concreto, precludendo ai dipendenti la possibilità di capire quale effettivo utilizzo venisse fatto ai propri dati personali; b) del principio di correttezza, in quanto l'informativa non faceva riferimento ai trattamenti automatizzati eseguiti nei confronti dei dipendenti e non forniva i dati di contatto del DPO (data protection officer), considerato altresì che, nell'ambito del rapporto di lavoro, l'obbligo di informare il lavoratore è espressione del principio generale di correttezza dei trattamenti; c) del principio della limitazione della conservazione dei dati personali, poiché anche su questo punto nell'informativa venivano fornite indicazioni troppo generiche.

In fase istruttoria la società, alle predette osservazioni del Garante, aveva controdedotto che i rider sarebbero in realtà coscienti del fatto di essere tracciati costantemente e tale certezza deriverebbe dal fatto che "vedono loro stessi il percorso suggerito sulla mappa dell'applicazione". Nella decisione il Garante ha ritenuto



tale difesa insufficiente, stabilendo che un conto è la conoscenza di un trattamento a cui si è potenzialmente esposti, altro conto è essere analiticamente informati e avere una consapevole visione delle azioni di controllo in concreto poste in essere dal datore di lavoro.

DISCREZIONALITÀ DEGLI ALGORITMI E RISCHI DISCRIMINATORI

Per ciò che concerne gli algoritmi utilizzati per la gestione dei lavoratori, Il Garante rileva che la società non avesse adeguatamente informato i lavoratori sul funzionamento del sistema e non fornisse adeguate garanzie sull'esattezza e la correttezza dei risultati dei sistemi algoritmici utilizzati per la valutazione dei rider. Non garantiva nemmeno procedure per tutelare il diritto di ottenere l'intervento umano, esprimere la propria opinione e contestare le decisioni adottate mediante l'utilizzo degli algoritmi in questione, compresa l'esclusione di una parte dei rider dalle occasioni di lavoro.

Il Garante ha pertanto prescritto alla società di individuare misure per tutelare i diritti e le libertà dei rider a fronte di decisioni automatizzate, compresa la profilazione, e ha imposto a Foodinho s.r.l. di verificare l'esattezza e la pertinenza dei dati utilizzati dal sistema (chat, email e telefonate intercorse tra i rider e il customer care, geolocalizzazione ogni 15 secondi e visualizzazione su mappa del percorso, tempi di consegna stimati ed effettivi, dettagli sulla gestione dell'ordine in corso e di quelli già effettuati, feedback di clienti e partner, livello della batteria rimanente del dispositivo etc.). Ciò anche allo scopo di minimizzare il rischio di errori e di distorsioni che potrebbero, ad esempio, portare alla limitazione delle consegne assegnate a ciascun rider o all'esclusione stessa dalla piattaforma. Tali rischi derivano anche dal sistema di assegnazione del punteggio (rating), basato sull'applicazione di una formula matematica che penalizza i rider che non accettano tempestivamente l'ordine o lo rifiutano favorendo invece i rider che accettano nei termini stabiliti o consegnano il maggior numero di ordini.

La società dovrà anche individuare misure che impediscano utilizzi impropri o discriminatori dei meccanismi reputazionali basati sul feedback dei clienti e dei partner commerciali.

LA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) stabilisce che quando un trattamento che prevede l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche si debba procedere alla effettuazione della valutazione di impatto. Foodinho s.r.l. non ha provveduto in tal senso, ritenendo tale adempimento superfluo; anche questo aspetto non è passato inosservato al controllo del Garante, che ha quindi deciso di evidenziare la necessità di provvedere ad una puntuale valutazione di impatto.

Secondo il Garante, infatti, l'attività di trattamento svolta da Foodinho s.r.l. ha determinato un impatto significativo sulla sfera personale dei lavoratori di cui si avvale, minandone il diritto alla riservatezza e alla preservazione della propria dignità, in quanto "caratterizzata dall'utilizzo innovativo di una piattaforma digitale, dalla raccolta e memorizzazione di una molteplicità di dati personali relativi alla gestione degli ordini compresa la localizzazione geografica e delle comunicazioni avvenute tramite chat e email, nonché dalla possibilità di accedere al contenuto di telefonate tra i rider e il customer care, dalla effettuazione di attività di profilazione e trattamenti automatizzati nei confronti di un numero rilevante di interessati".

[leggi il testo...](#)